



Commissione Europea
Direzione Generale dell'Istruzione e della Cultura
Corso di Diritto Europeo dello Sport



Università degli Studi di Padova
CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE



**FORUM
GIURIDICO
EUROPEO
DELLA NEVE**
DAI DIRITTI DELLA NEVE
AL DIRITTO DELLA NEVE
BORMIO - VALTELLINA

II° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE BORMIO 1 – 3 DICEMBRE 2006

**GIUSTIZIA SPORTIVA E SPORT INVERNALI: LE CONTRADDIZIONI E LE
INCONGRUENZE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 280/2003**

**Prof. Avv. Jacopo Tognon – docente di Diritto Europeo dello Sport
(azione *Jean Monnet*) nell'Università di Padova**

1) **Introduzione: il sistema di giustizia sportiva nell'ordinamento italiano**

Il nostro breve intervento, ben lungi dal voler essere esaustivo, ha come scopo quello di verificare se, al di là di un diritto sostanziale della neve (che perlomeno in Italia ha i suoi attuali capisaldi nella legge n. 363/2003 e successivi decreti), vi sia una concreta “giustiziabilità” dei diritti sottesi ai vari rapporti che si possono instaurare tra i vari soggetti che, a vario titolo, concorrono nell’esercizio e nell’attività degli sport invernali.

Una premessa di carattere metodologico si impone prima di entrare nel merito della trattazione e non può che concernere i principi generali della Giustizia Sportiva.

Pur essendo ancora attuale l’eccellente opera del Prof. Luiso in questa materia (e oramai datata 1975), è opportuno accennare alla c.d. teoria della quadripartizione del sistema di giustizia¹, così come peraltro risultante da una lettura sistematica del D.L. n. 220/2003, convertito con modifiche nella legge n. 280/2003, più nota al grande pubblico come la legge sulla “giustizia sportiva” che negli ultimi 4 anni – per varie vicende che in questa sede non pare necessario ricordare – ha riempito le pagine dei giornali per gli scandali (l’ultimo dei quali di dimensioni davvero rimarchevoli) che si sono succeduti nel mondo del calcio.

La nostra breve analisi non può che cominciare da quella che, per giurisprudenza e dottrina davvero recetta, è definita come **giustizia tecnica**, in ordine alla quale non persiste alcun dubbio (*rectius*: non dovrebbe persistere alcun dubbio) sul totale disinteresse dello Stato (da leggersi come carenza assoluta di giurisdizione) e sulla giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia c.d. endoassociativi.

Detta categoria comprende sia la giustizia c.d. “del campo”, regolata da arbitri e da ufficiali di gara, che la giustizia in ordine alla regolarità delle gare, per le quali – come si è osservato – non vi è ingerenza dello Stato essendo materia di competenza degli organi federali.

Più in particolare, si è detto che gli organi di giustizia tecnica sul “campo” adottano decisioni insindacabili² in materia di interpretazioni delle regole del gioco, mentre il controllo sulle stesse è affidato agli organi di giustizia federali (d’ufficio o su impulso di parte) quando coinvolgono criteri non esclusivamente tecnici (si pensi, ad esempio, alla sospensione di una

¹ Molti autori, specialmente dopo l’entrata in vigore della legge n. 280/2003, di conversione del D.L. 220/2003, propendono per l’inesistenza di una giustizia sportiva c.d. “amministrativa”. In tal senso, cfr. DE SILVESTRI, in *Diritto dello Sport*, AA.VV., 2004, Le Monnier; in questa sede – per completezza di trattazione – rimandiamo ancorati alla quadripartizione tradizionale.

² Per il vero, in corso di gara, annotiamo – per quanto a nostra conoscenza – perlomeno due interventi di organi tecnici che prescindono dall’arbitro. In un caso (6 Nazioni di Rugby), l’arbitro può convalidare o meno una meta con l’ausilio della moviola, affidandosi, cioè, ad un collaboratore che vede il video del match e riferisce in diretta all’arbitro collegato con un auricolare; nell’altro, invece, (si tratta della vela) vi è il reclamo immediato avverso provvedimenti dei giudici di gara al c.d. comitato d’appello che decide, appunto, in ordine alle questioni tecniche durante lo svolgimento della regata stessa.

gara decisa dall'arbitro per ripetuti timori di incidenti e di incolumità per la propria persona e per gli spettatori).

Decisivo, peraltro, per quanto attiene la giurisdizione esclusiva degli organi federali, è l'art. 2 lett. a) della legge n. 280/2003 secondo cui "... è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative, e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive".

Tutte le FSN contemplan poi, al di là di spesso irrilevanti differenze di dettaglio, un nucleo comune di norme finalizzate alla tutela dei valori essenziali: chi non rispetta tali norme si pone in conflitto con il sistema e il suo comportamento può integrare un **illecito disciplinare**.

È previsto, di solito, un regolamento di giustizia³ che contiene le regole di procedura affinché si possano celebrare i procedimenti disciplinari ed irrogare le relative sanzioni che sono commisurate secondo una gerarchia di gravità.

La figura di violazione disciplinare più significativa – tenuto conto che l'ordinamento sportivo è incentrato sulla disputa della gara e delle competizioni – è quella del c.d. illecito sportivo, meglio definito come gli atti (o i tentativi) diretti ad alterare il risultato di una competizione o lo svolgimento di una gara per procurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

È opportuno ricordare che tutte le FSN prevedono la responsabilità oltre che del singolo anche delle associazioni sportive per gli atti illeciti dalla cui commissione si troverebbero ad essere anche astrattamente avvantaggiate; la responsabilità, in tal senso, può essere di natura oggettiva e financo presunta con una forzatura del regime di incolpazione davvero sorprendente.

In molti casi, peraltro, è sufficiente per l'incolpazione la violazione dei normali canoni di lealtà, probità e correttezza, norme primarie di chiusura del sistema sanzionatorio.

Va rilevato, poi, che nei codici di giustizia sportiva sovente accade che le norme non descrivono in modo analitico e specifico il comportamento da tenersi per cui viene lasciata (un'eccessiva) discrezionalità agli organi di giustizia mediante il ricorso all'*analogia in bonam* (o *in malam*) *partem*.

La lett. b) dell'art. 2 della legge 280/2003 prevede anche in questo caso una riserva di giurisdizione dell'ordinamento sportivo, peraltro mitigata – come meglio vedremo nel prosieguo – da una "invasione" dello Stato per quanto riguarda i casi "*di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*".(così testualmente l'art. 1 comma 2).

³ Nel momento in cui scriviamo detta comunicazione la FISI non ha ancora provveduto, pur più volte sollecitata, all'invio del proprio Regolamento di Giustizia; né tantomeno ha provveduto a fornire qualche decisione dei propri organi di giustizia disciplinare. Detta carenza ci impedisce, purtroppo, un commento più approfondito sebbene dalla lettura dello Statuto della FISI si evince il richiamo (e speriamo) il rispetto dei c.d. "Principi di Giustizia sportiva" di cui alla Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI del 22 ottobre 2003.

La c.d. **giustizia economica** si occupa, invece, delle controversie relative ai rapporti economici tra atleti e società sotto il profilo patrimoniale; nonché – ma anche qui il punto è decisamente controverso – delle controversie relative all’illegittimità del c.d. vincolo sportivo, sia quando ha natura lavoristica (per i professionisti) sia quando ha natura associativa come per i dilettanti.

L’art. 3 della legge n. 280/2003 prevede – fatte salve le clausole compromissorie di cui all’art. 4 legge n. 91/1981 – la giurisdizione del giudice ordinario su rapporti patrimoniali tra società associazioni e atleti, e in specie del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, quando la controversia riguarda un rapporto di lavoro “sportivo”.

Ed in effetti, i veri problemi sorgono proprio per i c.d. professionisti di fatto, cioè quegli atleti che pur non in regime di “legge 91” (solo 6 Federazioni su 43 hanno recepito la normativa in questione), svolgono prestazioni assimilabili a tutti gli effetti a lavoro vero e proprio.

Tenuto conto di questa realtà, ai fini della nostra trattazione per quanto riguarda la FISJ, si deve sin d’ora sollevare un inquietante interrogativo sulla sorte dei rapporti tra atleti, istruttori, tecnici e le società, spesso ricondotti nell’alveo di un generico “contratto di prestazione sportiva”, dissimulante un contratto di lavoro subordinato o para subordinato.

Quarta ed ultima categoria è quella, peraltro avversata da gran parte della dottrina dominante, della **giustizia amministrativa**.

Con essa si intendeva, principalmente, la possibilità prevista dagli statuti di alcune federazioni di impugnare atti di governo delle stesse.

Nelle carte della FIGC, ad esempio, è prevista una Corte federale competente a decidere in tema di validità delle assemblee, dei provvedimenti disciplinari, dell’interpretazione e della validità delle norme federali.

Oggi, dopo la legge n. 280, la categoria ha assunto notevole importanza poiché la norma prevede che, una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva⁴, gli atti del CONI e persino delle FSN debbano essere impugnati di fronte al giudice amministrativo.

Questi atti, in specie, si identificano nei provvedimenti di revoca dell’affiliazione, di esclusione dai campionati di competenza, di illegittimità dei tesseramenti (e qui già le cose si complicano) fino all’impugnazione – così si è visto anche quest’estate – delle decisioni degli organi di ultima istanza della giustizia endoassociativa che, chissà perché, hanno assunto una metagiuridica dimensione amministrativa.

⁴ Si tratta della c.d. pregiudiziale sportiva: per “esaurire” i gradi di giustizia sportiva occorre aver adito anche la Camera di Conciliazione e arbitrato del CONI secondo l’interpretazione resa dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato.

2) **Incongruenze e contraddizioni della legge n. 280/2003**

Come ogni legislazione di emergenza⁵ che si rispetti la legge n. 280/2003 – di conversione con modifiche del D.L. “ferragostano” n. 220/2003 – ha in nuce numerose contraddizioni e incongruenze, delle cui principali si vuole velocemente rendere conto.

a) Innanzitutto, è risultato essere “un vuoto simulacro” la disposizione di cui all’art. 2 lett. b) della legge che riserverebbe (il condizionale è d’obbligo) all’ordinamento sportivo la giurisdizione esclusiva in materia di procedimenti disciplinari.

Da subito, infatti, e cioè sin da TAR Lazio 1 aprile 2004, n. 2987, si è affermato che non sussiste alcuna preclusione a che siano aditi i tribunali statali ogniqualvolta siano controverse posizioni soggettive rilevanti anche per l’ordinamento dello Stato.

Ulteriore conferma di detti principi si è avuto anche quest’estate quando la FIGC si è vista respingere in maniera palese la propria eccezione di improcedibilità del ricorso cautelare per difetto di giurisdizione nella vertenza promossa dall’ex D.G. della Juventus Luciano Moggi.

Con ordinanza n. 4666 del 22 agosto 2006 resa dalla sezione III ter si è precisato che l’art. 2 lett. b) va letto in unione all’art. 1 comma 2 e, pertanto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisca la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (conformi della stessa sezione le pronunce n. 2801 del 18 aprile 2005 e la n. 13616 del 14 dicembre 2005).

Di più.

Il giudice amministrativo precisa che una diversa interpretazione del combinato disposto in questione condurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale della legge perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale; e che quindi occorre prediligere un’interpretazione che permetta di dare alla norma un significato conforme alla Carta Costituzionale.

D’altronde, conclude il TAR, non vi può essere dubbio alcuno che *“detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo ove solo si consideri da un lato che il sig. Moggi potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo risarcitorio sia alla società F.C. Juventus (società quotata in borsa) che ai singoli azionisti e, dall’altro e più in generale, il giudizio di disvalore che da detta sanzione (inibizione di 5 anni con proposta di radiazione) discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti economici”*.

Di certo assai problematico è determinare, in assenza di criteri precisi e senza sconfinare nel libero arbitrio, quali sono i limiti di ingerenza del

⁵ In materia sportiva la legislazione di emergenza è, in effetti, una costante. Giusto per ricordare la legge n. 91/1981 ha come precursore il decreto c.d. “tampono” del 1978 con cui il Governo fece venire meno il blocco del calcio mercato (per mezzo di un provvedimento del Pretore di Milano Costagliola) sancito sulla scorta dell’illecita intermediazione di mano d’opera che si supponeva esservi nelle contrattazioni dei giocatori da parte di sedicenti intermediatori; e ancor più la stessa modifica della legge n. 91/1981 (con legge nn. 586/1996) è avvenuta a seguito dell’effetto dirompente sull’ordinamento sportivo della sentenza Bosman.

giudice dello Stato che, pur a fronte della giurisprudenza sopra citata, non si è in grado di precisare.

b) Ancor più sorprendente, d'altro lato, è la scelta del legislatore di istituire il giudice amministrativo (in specie il TAR del Lazio in primo grado) quale unico giudice competente per le controversie aventi ad oggetto atti del CONI e delle Federazioni.

Se difatti, in astratto, può essere condivisa la giurisdizione del g.a. per quanto attiene l'impugnazione degli atti del CONI, di sicuro si appalesa come una distonia del sistema prevedere il medesimo giudice competente per l'impugnazione degli atti delle Federazioni.

Non può essere dimenticato che a mente del Decreto Melandri⁶, e in particolare, dell'art. 15 comma 2, le FSN e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato cui si applica la disciplina del codice civile e, persino⁷, delle relative disposizioni di attuazione.

La natura privatistica delle Federazioni, a loro volta formate da associazioni e società di diritto privato, mal si concilia con la richiamata natura pubblicistica dei propri atti.

Francamente, non si intravede per quale misterioso motivo un'associazione di diritto privato abbia la facoltà di emanare atti di natura pubblica.

L'irriverente (ma neppure molto) accostamento delle Federazioni ai condomini di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. (anch'essi ente privatistici) ci serve per ricordare che le delibere condominiali (e cioè gli atti del condominio) sono impugnabili – ovviamente – avanti il Giudice Ordinario; come dovrebbe essere anche per gli atti delle Federazioni.

Sfugge, poi, ancor di più il motivo per cui le decisioni degli organi di giustizia endoassociativi diventano atti di natura amministrativa che possono essere, se e del caso, impugnati al TAR.

Persino la Camera del CONI (che non è organo del CONI e i cui lodi non impegnano l'ente pubblico) prende – in quest'ottica tutta pubblicistica – decisioni di contenuto pubblico, pur essendo manifesto che funziona come una camera privata e che il giudizio è, né più né meno, che un arbitrato "irrituale"⁸.

Ma il vizio, come detto, è originario: e nasce dal Decreto Melandri.

c) Seppure il TAR del Lazio ha salvato la c.d. pregiudiziale sportiva (ritenendola utile anche ai fini deflativi del contenzioso) nondimeno forti perplessità si nutrono su siffatto istituto.

Innanzitutto perché lo stesso mal si concilia con le esigenze cautelari delle parti; e poi perché i limiti di applicazione dello stesso sono definiti in maniera ambigua e non sempre compresi dagli operatori.

⁶ Si tratta del D. lgs. n. 242/1999, così come modificato dal D. lgs. n. 15/2004 (c.d. decreto Pescante) di riordino del CONI e successive modifiche ed integrazioni.

⁷ Il "rafforzativo" del legislatore ed il richiamo alle disposizioni di attuazione del codice civile hanno un senso solo in quanto si voglia certificare senz'ombra di dubbio la natura privatistica dei suddetti enti.

⁸ Cfr. sul punto per un ampio excursus DE SILVESTRI, Lo sport nella Costituzione Italiana ed Europea, in Rivista Telematica della Giustizia Sportiva (www.giustiziasportiva.it), n. 1/2006

Ancor oggi oscuro appare l'intervento della Camera del CONI, che in determinate materie è una sorta di giudice sportivo di terzo grado mentre in altre viene *bypassata* dagli istanti.

Detto organo di giustizia ha, però, l'indubbio vantaggio di garantire "formalmente" i principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza del giudice adito; cosa non riscontrabile negli organi di giustizia endoassociativi i cui membri sono eletti in seno alla Federazione di competenza.

d) Problema "giustizia economica".

Si è perso probabilmente una grande occasione per ridefinire i contorni dell'Istituto facendo salve (solo) le clausole compromissorie ex legge n. 91/1981.

È principio pacifico che solo i lavoratori sportivi subordinati ex legge n. 91 possono devolvere in arbitrato i relativi contenziosi d'ordine lavoristico.

Ad una tale conclusione si perviene dal coordinamento di numerose disposizioni di legge, sia generiche che specificamente previste in materia sportiva⁹.

Ai professionisti di fatto che intendono azionare i loro diritti d'ordine lavoristico è invece fatto divieto di ricorrere sia all'arbitrato rituale che a quello libero.

Quest'ultimo può infatti essere utilizzato validamente per il contenzioso in tema di lavoro solo in presenza di contrattazione collettiva, secondo il disposto del citato art. 412 *ter* c.p.c., ovvero "nei casi previsti dalla legge", come dispone il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 533/1973, parimenti citata, (che a differenza dei commi 2 e 3, non è stato abrogato dal ricordato decreto legislativo n. 88/1998); ma i dilettanti non possono beneficiare né della prima previsione, riservata esclusivamente agli sportivi professionisti, né della seconda, nessuna definizione legislativa esistendo in proposito.

La logica conseguenza è da un lato l'invalidità di tali clausole compromissorie; dall'altro che non sono compromettibili le controversie concernenti gli atleti dilettanti, nonché tutti gli altri soggetti, in particolare tecnici e dirigenti, ma anche medici e paramedici, le cui prestazioni possono essere ricomprese nell'alveo di un rapporto di lavoro.

Meglio sarebbe stato disciplinare compiutamente la materia evitando una sorta di "doppio binario", frutto dell'oggettivo scarso *appeal* della legge n. 91/1981.

⁹ Si tratta in particolare (nell'elencazione compiuta da DE SILVESTRI) di: a) l'art. 1966 del Codice Civile, che disciplina la capacità a transigere limitandola espressamente ai diritti disponibili; b) l'art. 409 c.p.c., che regola le controversie individuali di lavoro, sia subordinato (n. 1) che parasubordinato (n. 3); c) l'art. 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533 che regola l'arbitrato in tema di lavoro; d) gli artt. 806-808 c.p.c., che ammettono all'arbitrato rituale le controversie di cui all'art. 409 ove ciò sia previsto in sede di contrattazione collettiva; e) l'art. 4 comma 1 della L. n. 91/1981 che prevede la contrattazione collettiva solo nell'ambito dal professionismo ufficializzato; f) l'art. 412 *ter* c.p.c., come modificato dai due decreti legislativi n. 88/1998 e 387/1998, che disciplina compiutamente l'arbitrato irrituale in materia di lavoro. Sul punto vedi anche TOGNON, "Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti", in Giuslavoristi.it, Informazioni e dibattiti sulla Giurisprudenza del lavoro di Piemonte, Liguria e Lombardia, Rivista Giuridica on line, giugno 2005.

3) Il sistema di giustizia sportiva in ambito FISI

La Federazione Sport Invernali disciplina la propria giustizia domestica nello Statuto (in particolare negli artt. da 55 a 62) nonché in un Regolamento di Giustizia e disciplina che prevede, tra l'altro, le norme di procedura per i giudizi sportivi.

Sono immediatamente richiamati all'art. 55 i principi informatori della Giustizia federale mediante i quali sono sanciti gli elementi fondamentali per il buon funzionamento degli organi interni.

Segue la descrizione degli organi di giustizia (Procura Federale, Giudice Unico Regionale, Commissioni di Giustizia di I° e II° grado) nonché agli artt. da 57 a 59 una precisa elencazione delle rispettive competenze.

Di sicuro interesse è, inoltre, l'art. 60 che disciplina congiuntamente il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, che pure sono istituti – a nostro parere – del tutto differenti.

Il punto merita un doveroso approfondimento.

Il “vincolo di giustizia” (secondo la definizione resa da LUBRANO, in “Vincolo sportivo: verso una fine annunciata” in Rivista telematica della Giustizia sportiva (www.giustiziasportiva.it) n. 3/2005) è un istituto, previsto in quasi tutte le normative dei vari ordinamenti sportivi, in base al quale viene precluso ai tesserati sportivi di adire il giudice statale per la tutela dei propri interessi, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Sotto un altro profilo si è anche detto che mediante il vincolo di giustizia gli affiliati e i tesserati si impegnano ad accettare la piena ed esclusiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla Federazione nelle materie di propria competenza.

A ben vedere il problema si pone sotto due diversi aspetti.

L'accettazione dei provvedimenti di giustizia endoassociativa viene giustificato dalla Suprema Corte di Cassazione associando la preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale al fatto che con il tesseramento e/o l'affiliazione si sottoscrive una clausola compromissoria per arbitrato irrituale fondata sul consenso delle parti.

Gli organi di disciplina costituirebbero quindi una forma di arbitrato irrituale “amministrato” dalla Federazione i cui provvedimenti, però, secondo l'interpretazione data alla legge, hanno natura pubblica.

Sia la sentenza n. 18919/2005 che la recentissima n. 21006/2006 sono concordi nel ritenere non sussistente la violazione degli artt. 24 e 102 della Costituzione rilevando che il fondamento dell'autonomia sportiva si rileva negli artt. 2 e 18 della Carta¹⁰.

¹⁰ Sempre LUBRANO, op. cit., ha rilevato che “tale istituto - di estremamente dubbia legittimità in relazione all'art. 24 della Costituzione (diritto di tutti i cittadini di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi) ed alla legge n. 280/2003 (che ha sancito tale diritto anche per tutti i tesserati sportivi) - non è stato più applicato (se non in alcuni casi sporadici) dopo l'emanazione della legge n. 280/2003”. Conforme anche MORO, “Critica del vincolo di giustizia sportiva”, sempre in questa Rivista n. 1/2005.

Se, allora, può essere anche condivisa¹¹ la natura arbitrale dei giudizi federali, non può essere accolta una tesi talmente radicale che comporti da un lato la rinuncia preventiva e assoluta ad ogni giurisdizione statale (il che non può essere: il caso Moggi sul punto è emblematico quando si tratta di situazioni giuridiche indisponibili, quali i diritti soggettivi personalissimi, o di interessi legittimi); dall'altro, e ancor peggio, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai reprobri che abbiano inteso "sfidare" la Federazione in un giudizio innanzi un giudice dello Stato.

Così ragionando, è evidente che il comma 4 dell'art. 60 dello Statuto FISU (per cui "*l'inosservanza della presente disposizione – il vincolo di giustizia – comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione*") si appalesa illegittimo ed ingiusto, come peraltro (per altra federazione) già statuito dal TAR con ordinanza in data 22 aprile 2005, n. 2244¹².

Non facilmente comprensibile, poi, è il richiamo nel terzo comma dell'art. 60 ad un giudizio arbitrale per la risoluzione delle controversie (quali?) con il distinguo che non siano di competenza degli organi di giustizia federali o del Tar; ma in tal caso rimarrebbero fuori le controversie economiche tra associati e affiliati per le quali, ove sia sussumibile un rapporto di lavoro, non vi potrebbe mai essere competenza di qualsivoglia collegio arbitrale, come già ampiamente disquisito.

Anche lo Statuto FISU, come quasi tutte le Federazioni, prevede all'art. 61 la devoluzione alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI delle controversie tra FISU e affiliati/associati una volta esauriti le vie di ricorso interne e previo tentativo di conciliazione.

L'art. 62 prevede, infine, la procedura dell'arbitrato ed in particolare all'ultimo comma riprende un'altra misura punitiva (ergo: irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di inottemperanza del lodo) sulla cui legittimità è consentito dubitare fortemente.

4) Un caso interessante avvenuto ai Giochi Olimpici: la decisione della *chambre ad hoc* del TAS nel lodo "Dal Balcon"

In assenza di decisioni federali sulle quali discutere (peraltro, riteniamo, non particolarmente numerose) e non essendosi mai occupata la Camera del CONI né in sede di arbitrato né in sede di conciliazione¹³ di controversie aventi come parti la FISU, riteniamo meritevole di interesse un

¹¹ E' anche un modo *ex post* per legittimare la natura giuridica degli organi endoassociativi dei quali mancava in effetti una qualificazione convincente: personalmente, peraltro, nutriamo forti perplessità sul punto.

¹² Per tornare al solito caso di cronaca estivo, se la Juventus avesse deciso di proseguire – come doveva – il ricorso al Tar del Lazio, la FIGC avrebbe iniziato un nuovo giudizio disciplinare per violazione del vincolo di giustizia ed assegnato una nuova penalità di 3 punti in classifica. Avverso detto provvedimento degli organi Federali si poteva ricorrere nuovamente al TAR e così argomentando all'infinito. Vero è invece che punire chi esce dall'ordinamento (nei casi consentiti dalla legge, ovviamente) con sanzioni disciplinari è profondamente illegittimo ed ingiusto.

¹³ La Camera del Coni in questi ultimi anni si è occupata – purtroppo – quasi esclusivamente delle controversie in materia di calcio; per completezza si segnalano due lodi di società di hockey su ghiaccio (Hockey club Auronzo nel 2005 e Hockey club Gherdeina nel 2002) contro la "consorella" FISG ma nessuna pronuncia in materia di sport invernali.

breve commento sul lodo reso dalla *chambre ad hoc* del TAS (Tribunale arbitrale dello sport con sede a Losanna ma distaccato con una sezione speciale presso i siti olimpici in occasione di detti eventi) su istanza dell'atleta di snowboard Isabella Dal Balcon.

Quest'ultima, dopo aver preso parte al processo di selezione della FISJ per scegliere le atlete che avrebbero rappresentato la squadra azzurra ai Giochi di Torino, veniva notiziata in prossimità dell'inizio delle gare di non essere stata selezionate per la squadra olimpica

Le ragioni addotte per il rifiuto consistevano, essenzialmente, nel mancato superamento della procedura di selezione basata sui due migliori risultati ottenuti; detto criterio, però, a dire della ricorrente, era stato modificato unilateralmente dal settore tecnico nel gennaio 2006 senza comunicarlo all'atleta.

La Dal Balcon, invece, con i criteri resi nell'ottobre del 2005, era risultata selezionabile.

Il TAS ha dato ragione alla sciatrice.

Secondo il Collegio Arbitrale la regola dei due migliori risultati è una radicale alterazione degli originali criteri e, ammesso e non concesso che la Dal Balcon ne fosse a conoscenza, è stata inserita nel procedimento di selezione troppo tardi per essere equa.

Inoltre, viene altresì sancita la natura arbitraria della regola in mancanza di utilizzo di un criterio discrezionale, conformemente alla giurisprudenza arbitrale sul punto.

La conseguenza è l'annullamento della decisione della FISJ di esclusione dell'atleta e l'ordine alla Federazione di inserire/reintegrare l'atleta nella squadra olimpica italiana (a discapito, ovviamente, di un'atleta precedentemente selezionata).

La questione principale, che interessa senz'altro l'area dell'autonomia tecnica – sportiva, concerne i provvedimenti tecnici di valutazione dei requisiti sportivi.

È principio consolidato che gli atti dell'autorità sportiva che implicano la valutazione dei requisiti sportivi di società e atleti, per esempio per la composizione di rappresentative nazionali, non comportano tanto il controllo e l'applicazione di regole tecniche, quanto una valutazione del c.d. "merito sportivo".

Quest'ultima è affidata ad un giudizio e ad una scelta del tutto discrezionale dei soggetti preposti onde è evidente che ci troviamo in materia tecnica di pertinenza dell'ordinamento autonomo¹⁴.

Nell'odierna fattispecie, però, i regolamenti federali (*rectius*: le direttive impartite dal settore tecnico) avevano predeterminato i requisiti di partecipazione degli atleti alla rappresentativa nazionale in base ad elementi certi e pressoché oggettivi, di modo che la scelta da discrezionale

¹⁴Si pensi, sempre per fare un esempio, se il CT della nazionale di calcio fosse vincolato in sede di convocazione degli attaccanti a coloro che hanno segnato più goal nel campionato; o per i portieri vigesse il criterio di colui che ha subito meno reti è il titolare. Verrebbe meno, appunto, quella discrezionalità e quell'autonomia che gelosamente l'ordinamento sportivo vuole conservare.

era diventata vincolata creando un interesse legittimo dell'atleta alla corretta applicazione dei criteri stabiliti.

Il caso Dal Balcon ha in effetti un precedente (proprio in ambito FISJ) in una decisione del TAR del Lazio (sez. III, 27 novembre 1978, n. 679) che ha ribadito i principi appena esposti annullando un provvedimento di contenuto analogo della Federazione.¹⁵

A nostro avviso la decisione della *chambre ad hoc* è giuridicamente ineccepibile ma pone inquietanti interrogativi in ordine alla possibilità che hanno i giudici sportivi di sostituirsi ai selezionatori nella composizione delle squadre nazionali.

Nel caso di specie la FISJ ha certamente peccato di "ingenuità" cambiando troppo a ridosso dell'evento olimpico i criteri di selezione per portare ai giochi la squadra migliore.

Di questa situazione ha legittimamente "approfittato" la sciatrice che ha anteposto il proprio interesse personale a quello della squadra.

Difficile, comunque, condividere sotto un profilo etico e sportivo la scelta della sciatrice; ed i modesti risultati conseguiti da tutta la squadra confermano che il ricorso ha creato più danni che benefici.

5) Conclusioni

Si è cercato, senza pretesa di essere esaustivi in questa difficile materia, di fornire un quadro per quanto più preciso delle varie problematiche che affliggono oggi la giustizia sportiva in ambito endoassociativo.

Prospettive di riforma e di miglioramenti della legge n. 280/2003 debbono necessariamente essere presi in considerazione dal legislatore.

Vi è da risolvere il riparto di giurisdizione in sede disciplinare, la c.d. pregiudiziale sportiva (dando un ruolo più significativo alla Camera del CONI) e la legittimità del vincolo di giustizia che, così come formulato, è prodromico al contenzioso.

Il legislatore dovrebbe intervenire sui lavoratori dilettanti, privi di legislazione ad hoc, tenuto conto che la dicotomia tra professionisti e dilettanti è solo un relitto del sistema.

L'economicità della prestazione, così come sancita dalla giurisprudenza comunitaria sin dalla meta degli anni '70¹⁶, deve diventare il parametro di riferimento nelle controversie di lavoro sostituendo il requisito meramente formale dato dall'adesione (o meno) delle Federazioni al settore professionistico disciplinato dalla legge n. 91/1981.

In questo modo si potrebbero risolvere mediante arbitrato irrituale tutte le controversie dei lavoratori sportivi.

¹⁵ Si leggano i motivi, ancora di stretta attualità pur a distanza di quasi 30 anni, in FRATTAROLO, "L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza", 2005, pagg. 269 e ss..

¹⁶ Sul punto ci permettiamo di rinviare a TOGNON, "La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo", in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Luglio 2003, fasc. n. 7. E' in fase di stesura l'aggiornamento di detto commento all'interno di una monografia di prossima pubblicazione "Appunti di Diritto Europeo dello Sport".

Per quanto attiene, poi, la giustizia disciplinare è evidente che le commissioni federali hanno manifestato la loro inadeguatezza dettata per lo più dal fatto che chi giudica è eletto dalla Federazione e tende, umanamente, a difendere l'operato dell'ente.

Ci sia permesso rilevare l'ovvio principio che il giudice sportivo, non deve solo essere imparziale ma anche apparire come tale: cosa che nei procedimenti endoassociativi – anche per mere ragioni di opportunità – non sempre è dato riscontrarsi.

In una prospettiva di riforma sarebbe opportuno che anche la giustizia disciplinare – perlomeno per gli atleti lavoratori – fosse distaccata dalla Federazioni coinvolgendo (perché no?) il CONI e dando i relativi poteri alla Camera di Conciliazione e Arbitrato.

Di certo imparzialità, indipendenza e terzietà sarebbero garantite al di là di ogni ragionevole dubbio.

Da ultimo non convince la giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, frutto evidentemente degli interventi dei vari TAR locali nell'estate del 2003, ma disancorata dai principi espressi dal decreto Melandri non essendo sufficiente il generico riferimento alla "*valenza pubblicistica*" delle Federazioni.

Il profondo lavoro di nuova stesura delle regole di giustizia sportiva che il calcio ha intrapreso (e di cui dovremo vedere i risultati nel febbraio del 2007) potrà essere utile a tutte le Federazioni per intraprendere una nuova strada della giustizia sportiva atta a superare quelle incongruenze e quelle contraddizioni di cui abbiamo brevemente accennato in questa comunicazione.

Sperando che l'auspicato intervento del legislatore (sotto il profilo del diritto europeo siamo ancora ben lontani da una legislazione uniforme per mancanza di competenze dirette della Comunità) non sia dettato dall'ennesima situazione di emergenza.

Jacopo Tognon

BREVE BIBLIOGRAFIA

- DE SILVESTRI e altri, "Diritto dello Sport", 2004
- MORO, DE SILVESTRI, CROCETTI BERNARDI e LUBRANO "La giustizia sportiva, analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280", 2003
- VACCA' (a cura di), "Giustizia sportiva e arbitrato", 2006
- VALORI, "Il diritto nello sport", 2005
- SANINO, "Diritto sportivo", 2002.
- SPADAFORA, "Diritto del lavoro sportivo", 2004
- FRATTAROLO, "L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza", 2005
- DE SILVESTRI, "Lo sport nella Costituzione Italiana ed Europea", in Rivista Telematica della Giustizia Sportiva (www.giustiziasportiva.it), n. 1/2006
- LUBRANO, "Vincolo sportivo: verso una fine annunciata" in Rivista telematica della Giustizia sportiva (www.giustiziasportiva.it) n. 3/2005

- RUSSO, “L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva”, in Rivista telematica della Giustizia sportiva (www.giustiziasportiva.it) n. 2/2006
- MORO, “Critica del vincolo di Giustizia sportiva”, in Rivista telematica della Giustizia sportiva (www.giustiziasportiva.it) n. 1/2005
- DE SILVESTRI, “Il lavoro nello sport dilettantistico” in Rivista telematica della Giustizia sportiva (www.giustiziasportiva.it) n. 2/2006
- TOGNON, “La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo”, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Luglio 2003, fasc. n. 7.
- TOGNON, “Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti”, in Giuslavoristi.it, Informazioni e dibattiti sulla Giurisprudenza del lavoro di Piemonte, Liguria e Lombardia, Rivista Giuridica on line, giugno 2005.